


**AGENZIA PROVINCIALE  
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE**

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1314 di data 25 agosto 2017, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'ipotesi di accordo siglata in data 20 luglio 2017 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016 – 2018, biennio economico 2016 - 2017, dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, il giorno 12 settembre 2017 l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

prof. Giorgio Bolego – Presidente


.....  .....

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:


per la A.N.P./C.I.D.A.

.....  .....

per la FLC C.G.I.L.







.....  .....

per la U.I.L. Scuola

.....  .....

**CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO**

**l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016 – 2018,  
biennio economico 2016 - 2017, dei dirigenti scolastici della scuola a carattere  
statale della Provincia autonoma di Trento.**

**ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCPL 2016 – 2018, BIENNIO ECONOMICO 2016 - 2017, DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.**

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1  
*Campo di applicazione***

1. Il presente accordo si applica al personale di cui all'art. 3, comma 1, punto 1), del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg..

**Art. 2  
*Decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione del contratto***

1. Le modifiche introdotte con il presente accordo attengono al rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio giuridico 2016-2018, biennio economico 2016-2017. Gli effetti giuridici ed economici delle modifiche decorrono dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso, salvo prescrizioni diverse di singole norme.

2. Per quanto non innovato dal presente accordo, continuano a trovare applicazione le norme di cui al CCPL 2002-2005 di data 31 ottobre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

**CAPO II  
INTERVENTI DI MODIFICA AL VIGENTE CCPL**

**Art. 3  
*Modifica dell'art. 41 CCPL 2002-2005 di data 31.10.2006***

1. L'art. 41 del CCPL 2002-2005 di data 31.10.2006 è sostituito dal seguente:

"1. Al dirigente scolastico assegnato ad altro incarico è attribuita la retribuzione di posizione inerente al nuovo incarico. Se il nuovo incarico è collocato ai fini della graduazione in una fascia per la quale è prevista una retribuzione di posizione inferiore, l'interessato conserva per la durata di tre anni la retribuzione di posizione della fascia più favorevole in godimento. Eventuali rideterminazioni di carattere generale, in aumento della retribuzione di posizione riferita alla struttura di provenienza, non connesse a variazioni organizzative, sono computate ai fini della clausola di salvaguardia solo se intervenute nell'ambito dell'originario periodo di assegnazione dell'incarico di provenienza.

2. Il trattamento più favorevole in godimento, derivante dall'applicazione del precedente comma, è comunque riassorbito nel caso di assegnazione ad altro incarico con retribuzione di posizione superiore.



3. Le disposizioni del presente articolo non operano nel caso di dirigente assegnato ad altro incarico a seguito di valutazione negativa.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dall'anno scolastico 2017/2018."

2. Dall'anno scolastico 2017/2018 cessa la sospensione di efficacia dell'art. 41 del CCPL 2002-2005 di data 31.10.2006 disposta dal comma 2 dell'art. 13 dell'accordo di revisione del CCPL di data 4 febbraio 2016.

#### **Art. 4**

#### ***Modifica all'art. 45 CCPL 2002-2005 di data 31.10.2006***

1. Il comma 1 dell'art. 45 del CCPL 2002-2005 di data 31.10.2006 è sostituito dal seguente:

"1. La mobilità da e verso le altre Province è regolata dalle norme previste a livello nazionale nel tempo vigenti. Per l'anno scolastico 2017/2018 e comunque fino all'espletamento delle operazioni concorsuali volte al reclutamento dei dirigenti scolastici della Provincia autonoma di Trento per la copertura degli incarichi vacanti, l'Amministrazione può procedere ad attivare mobilità interregionali in ingresso oltre il limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente e comunque entro il fabbisogno annuale di copertura degli incarichi dirigenziali."

#### **Art. 5**

#### ***Trattamento economico per ulteriori incarichi a tempo determinato per attività ispettive***

1. Ai dirigenti preposti ad istituzione scolastica ai quali sia affidato dall'Amministrazione, previo assenso dei medesimi, un ulteriore incarico a tempo determinato per attività ispettive, di vigilanza, verifica, controllo e assistenza, anche su programmi e progetti, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 102 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 – limitatamente alle attività ispettive connesse agli esami di Stato – compete, dalla data di affidamento del temporaneo ulteriore incarico e per la durata dello stesso, una retribuzione di posizione nella misura determinata in base al comma 1 dell'art. 7 dell'accordo di revisione del CCPL di data 4.2.2016.

#### **Art. 6**

#### ***Indennità di coordinamento aree organizzativo-didattiche***

1. Per l'anno scolastico 2017/2018 e comunque fino all'espletamento delle operazioni concorsuali volte al reclutamento dei dirigenti scolastici della Provincia autonoma di Trento per la copertura degli incarichi vacanti, il dirigente scolastico preposto ad istituzione scolastica al quale sia affidato un ulteriore incarico temporaneo di preposizione a sede scolastica vacante ha la facoltà di individuare un docente al quale attribuire funzioni di coordinamento di aree organizzativo-didattiche da svolgere secondo direttive impartite dal dirigente medesimo. Al docente della sede scolastica vacante individuato per il coordinamento è corrisposto per il periodo di riferimento un compenso annuo di 6.000,00 euro. L'indennità viene erogata per 10 mensilità a partire dal mese di settembre ed è proporzionata nel caso di minore durata rispetto all'intero anno scolastico. L'indennità non

è cumulabile con compensi di analoga natura previsti dal contratto collettivo di lavoro del personale docente.

### CAPO III NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 7 *Norma transitoria*

1. Al personale dirigente preposto a istituzione scolastica che abbia svolto nel corso dell'a.s. 2016/2017, in base a provvedimento dell'Amministrazione, un ulteriore incarico a tempo determinato per attività di studio, consulenza e ricerca nell'ambito scolastico è attribuito un compenso forfetario di 1.600 euro lordi. A tale compenso non si applica il comma 2 dell'art. 43 del CCPL.

#### Art. 8 *Norma finale*

1. Le parti concordano sul fatto che le disposizioni contenute negli artt. 4 e 6 del presente Accordo trovano ragione fino al compiuto espletamento delle operazioni concorsuali volte al reclutamento dei dirigenti scolastici della Provincia autonoma di Trento per la copertura degli incarichi vacanti che saranno attivate in concomitanza con le prime procedure concorsuali per analogo reclutamento indette a livello nazionale e comunque entro l'anno 2018.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the center, and a large signature on the right. A small number '4' is visible at the bottom right corner.